

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 marzo 1990

relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria che stabilisce una cooperazione in materia di formazione nell'ambito della realizzazione del programma COMETT II (1990-1994)

(90/190/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che, con la decisione 89/27/CEE ⁽³⁾, il Consiglio ha adottato la seconda fase del programma di cooperazione tra università ed imprese in materia di formazione nel campo delle tecnologie (COMETT II) (1990-1994);

considerando che, con la decisione del 22 maggio 1989, il Consiglio ha aperto il programma COMETT II ai paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) e che l'articolo 1 di detta decisione autorizza la Commissione a negoziare con i paesi interessati accordi di cooperazione in materia di formazione alle tecnologie nell'ambito del programma COMETT II;

considerando che un accordo di cooperazione con l'Austria aumenta, per la sua stessa natura, l'impatto delle azioni del programma COMETT II in tutta la Comunità e contribuirà a migliorare il livello di qualifica delle risorse umane in Europa,

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria che stabilisce una cooperazione in materia di formazione nell'ambito della realizzazione del programma COMETT II (1990-1994).

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica prevista all'articolo 15 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 29 marzo 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. P. WILSON

⁽¹⁾ GU n. C 239 del 14. 9. 1988, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. C 96 del 17. 4. 1990.

⁽³⁾ GU n. L 13 del 17. 1. 1989, pag. 28.